

ACCORDO

sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia

Signor,

ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, prevista all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva di cui alle sottovoci 20.06 B II) a) ex 9 e 20.06 B II b) ex 9 della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia, ho l'onore di comunicarLe che il governo tunisino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1981, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo tunisino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dall'«Office de commerce de Tunisie» (Ente tunisino per il commercio).

Le garanzie sui quantitativi saranno fornite secondo le modalità concordate tra l'Ente tunisino per il commercio e la Direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l'accordo della Comunità su quanto sopra.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia alta considerazione.

Per il governo tunisino

Signor,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo figura in appresso:

«Ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, prevista all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva di cui alle sottovoci 20.06 B II a) ex 9 e 20.06 B II b) ex 9 della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia, ho l'onore di comunicarLe che il governo tunisino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1981, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo tunisino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dall'Ente tunisino per il commercio.

Le garanzie sui quantitativi saranno fornite secondo le modalità concordate tra l'Ente tunisino per il commercio e la Direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l'accordo della Comunità su quanto sopra.»

Posso confermarLe l'accordo della Comunità su quanto precede e, di conseguenza, l'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1981, ai quantitativi di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia indicati nella Sua lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*